SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

VENERDÌ 22 GENNAIO 1965

(37ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Definizione delle questioni derivanti dalle sentenze emesse dal Collegio arbitrale di cui al punto 5) degli Scambi di Note italo-francesi, effettuati a Parigi il 2 febbraio 1951 e resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, n. 1771 » **(806)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 752, 753
ALBERTINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 753
ARTOM 753
MILITERNI, *relatore* 752, 753
VALENZI 752, 753

La seduta è aperta alle ore 10,50.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Bonacina, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Gigliotti, Lo Giudice, Mammucari, Militerni, Martinelli, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Salari, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.

Il senatore Valenzi interviene a norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bertone, Braccesi e Magliano Terenzio sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Pezzini, Angelilli e Monni.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Valsecchi e per il tesoro Albertini.

PELLEGRINO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Definizione delle questioni derivanti dalle sentenze emesse dal Collegio arbitrale di cui al punto 5) degli Scambi di Note italo-francesi, effettuati a Parigi il 2 febbraio 1951 e resi esecutivi con de-

creto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, n. 1771 » (806) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Definizione delle questioni derivanti dalle sentenze emesse dal Collegio arbitrale di cui al punto 5) degli Scambi di Note italo-francesi, effettuati a Parigi il 2 febbraio 1951 e resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, n. 1771 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M I L I T E R N I , *relatore*. Onorevoli senatori! Il disegno di legge oggi al nostro esame pone termine ai postumi di una controversia originata dall'erronea applicazione dell'articolo 79 del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430; applicazione non soltanto erronea, ma parziale. Infatti l'articolo 79 del Trattato di pace citato dispone, al numero 1, che ciascuna delle Potenze alleate avrà il diritto di requisire, detenere, liquidare o procedere ad ogni altra azione nei confronti di tutti i beni, diritti o interessi che, alla data di entrata in vigore del Trattato stesso, si trovino entro il suo territorio e che appartengano all'Italia o a cittadini italiani, ed avrà inoltre il diritto di utilizzare tali beni o i proventi della loro liquidazione per quei fini che riterrà opportuni, entro il limite dell'ammontare delle sue domande o di quelle dei suoi cittadini contro l'Italia o i cittadini italiani. Il numero 6 dello stesso articolo, alla lettera *c*), contiene peraltro una esclusione di alcuni beni dalla normativa dell'articolo e in modo particolare esclude i beni delle persone fisiche che siano cittadini italiani autorizzati a risiedere sia sul territorio del Paese dove sono situati i beni che sul territorio di una qualsiasi delle Nazioni Unite.

Si è verificato, invece, che il diritto di requisire, detenere o liquidare i beni, che non doveva essere applicato da parte delle Potenze alleate, nella specie della Francia, nei confronti dei cittadini italiani autorizzati a risiedere in Tunisia, sia stato applicato, determinando delle situazioni di grave danno per gli italiani residenti in tale Paese.

Il disegno di legge in esame completa la normativa volta a sanare le conseguenze negative della suddetta erronea applicazione dell'articolo 79 del Trattato di pace. Esso è stato già approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 ottobre 1964, dopo una brevissima discussione e nel testo presentato dal Governo. Il relatore ne raccomanda l'approvazione a questa Commissione nello stesso testo e fa altresì presente che l'attuazione delle norme in esso contenute è vivamente attesa dagli italiani ex residenti in Tunisia.

V A L E N Z I . L'illustrazione fatta dal senatore Militerni è stata, indubbiamente, chiara. In sostanza è avvenuto che il Governo italiano ebbe a corrispondere un indennizzo a quegli italiani che nel 1946 — e si trattava in genere della parte più ricca dei nostri residenti in quel Paese — dovettero far ritorno dalla Tunisia nella Madrepatria; l'indennizzo-rimborso avvenne sulla base di una approssimativa valutazione dei beni che i francesi avevano loro requisito. Il disegno di legge che stiamo ora esaminando tende, con riferimento ai citati accordi italo-francesi, a regolare in senso più favorevole ai nostri connazionali i rapporti sorti dal riconoscimento dei loro diritti. Peraltro, mentre da un lato il provvedimento mi soddisfa, in quanto si prevede il conguaglio fra la somma che ha corrisposto il Governo italiano e l'eventuale maggior valore dei beni, da un altro mi lascia perplesso, esattamente là dove si parla del fatto che i beni verranno restituiti nello stato in cui si trovano, dato che i contratti di cessione non furono mai trascritti in Tunisia tra il singolo privato e il Governo italiano. Ed allora mi chiedo: esiste un accordo tra il Governo tunisino e quello italiano in proposito? Perchè coloro che dovrebbero rientrare in possesso dei loro beni devono tener conto che si è determinata in Tunisia una situazione diversa da quella del periodo in cui tale territorio era alle dipendenze della Francia. E siccome

sappiamo che gli italiani i quali fanno adesso ritorno dalla Tunisia arrivano sul nostro territorio con pochissimo denaro addosso, perchè tra l'altro non è nemmeno permessa l'esportazione da quel Paese di troppa valuta, come faranno essi a far rispettare una clausola che fa parte di un accordo stipulato con la Francia, non con l'attuale Governo indipendente tunisino? Non correremo per caso il rischio di emanare delle disposizioni che non avranno alcun valore pratico e giuridico?

M I L I T E R N I , *relatore*. Ho avuto in questi giorni molti contatti con cittadini interessati all'applicazione del disegno di legge in discussione e non mi hanno mosso tale obiezione.

Faccio comunque notare che il conguaglio è previsto, dall'articolo 2, fra le somme a suo tempo liquidate dal Governo italiano e quelle riconosciute dal lodo arbitrale a carico del Governo francese.

Inoltre i beni di cui i profughi dalla Tunisia possono chiedere la reintegrazione, di cui all'articolo 1, sono quelli attualmente in possesso del Governo italiano.

V A L E N Z I . E nel caso in cui il bene rimanga in Tunisia?

A L B E R T I N I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ho in questo momento elementi per rispondere a questo quesito del senatore Valenzi, in quanto dal testo del provvedimento risulta che lo scambio di Note non è avvenuto anche tra il Governo italiano e quello tunisino, ma solo tra il Governo italiano e quello francese, che era stato autorizzato originariamente alla espropriazione dall'articolo 79 del Trattato di pace. È intervenuto successivamente, come risulta dalla relazione governativa al disegno di legge, il lodo arbitrale, cui si è fatto cenno, tra il Governo italiano e quello francese, nel quale è stata stabilita la legittimità o meno delle avvenute espropriazioni, in rapporto non solo all'incameramento dei beni, ma anche alla loro traduzione valutaria. L'arbitrato stabilisce che qualora i beni non siano stati restituiti, venga corrisposto agli aventi diritto il loro valore obiettivo. Quindi il cittadino italiano è già di per sè tutelato, perchè se non viene in possesso del bene, viene in possesso del suo valsente in denaro. L'operazione è molto attesa dai cittadini italiani interessati, da parte dei quali abbiamo avuto continue sollecitazioni perchè la normativa prevista dal disegno di legge in esame venga approvata.

V A L E N Z I . Non sono affatto contrario all'approvazione del provvedimento, solo volevo spiegarmi come esso possa essere attuato, nel senso da me precisato, se non esiste un accordo con il Governo tunisino.

A L B E R T I N I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ripeto che in questo momento non abbiamo a nostra disposizione elementi per giudicare in proposito; comunque, l'operazione è vantaggiosa per tutti: sia per la parte espropriata, che si vede obiettivamente valutato un suo bene, sia per l'Erario, che vede ricuperate le somme anticipate a titolo di indennizzo provvisorio. Per tali motivi raccomando all'onorevole Commissione di voler approvare il disegno di legge, perchè ne siamo stati vivamente sollecitati e anche perchè l'Amministrazione possa provvedere alla sistemazione contabile delle partite di cui trattasi.

V A L E N Z I . D'accordo, non voglio assolutamente rallentare l'*iter* del provvedimento.

A R T O M . Dichiaro che voterò a favore del disegno di legge, perchè esso è rivolto a regolare i rapporti relativi alla convenzione a suo tempo stipulata con la Francia. Tutti i rapporti che possono essere insorti con il Governo tunisino formeranno invece oggetto di un altro disegno di legge, senza alcun riferimento all'odierno.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Nei casi in cui il Collegio arbitrale di cui al punto 5) degli Scambi di Note fra l'Italia e la Francia, relativi ai beni italiani in Tunisia, effettuati a Parigi il 2 febbraio 1951 e resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, n. 1771, abbia dichiarati illegittimi i provvedimenti di liquidazione e confisca adottati dalle autorità francesi in Tunisia a carico di cittadini italiani, questi ultimi, qualora, ai sensi del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, abbiano beneficiato di un provvedimento di indennizzo, potranno chiederne l'annullamento, e, in esecuzione del lodo arbitrale, richiedere l'attribuzione delle somme loro riconosciute dal lodo stesso, nonchè la reintegrazione del complesso dei beni provenienti dal Servizio Liquidazioni francese ed attualmente in possesso del Governo italiano, nello stato in cui i beni stessi si trovano, previo rilascio di quietanza liberatoria per quanto attiene alla gestione italiana del complesso di tali beni.

La facoltà concessa con le disposizioni di cui al presente articolo è estesa anche ai patrimoni indicati al punto 1) degli Scambi di Note italo-francesi sopra citati.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'annullamento del provvedimento emanato ai sensi del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521 e l'attribuzione delle somme indicate all'articolo 1 verranno effettuati con decreto del Ministro del tesoro.

Tale decreto, stabilito il saldo derivante dal conguaglio tra l'ammontare in franchi francesi a suo tempo liquidato dalla Commissione per il risarcimento per la perdita dei beni italiani in Tunisia e quello, pure in franchi francesi, liquidato con lodo arbitrale, dovrà disporre il recupero dell'indennizzo precedentemente attribuito al richiedente dal Ministero del tesoro.

Il pagamento dell'eventuale saldo in favore dell'interessato sarà effettuato in lire italiane al corso legale del giorno del pagamento.

Nel predetto provvedimento dovrà altresì essere disposta la reintegrazione dei beni di cui all'articolo 1, la quale potrà aver luogo dopo che l'indennizzo concesso ai sensi del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, sarà stato integralmente recuperato.

(*È approvato*).

Art. 3.

Ove gli interessati preferiscano non avvalersi della facoltà di cui all'articolo 1, si intendono definitivamente acquisiti ai medesimi gli indennizzi di cui al decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521 e, conseguentemente, s'intendono devoluti allo Stato gli indennizzi disposti con il lodo arbitrale, nonchè il complesso dei beni già restituiti dal Servizio Liquidazioni francese o l'ammontare della loro liquidazione, ivi compresi gli eventuali fondi di gestione derivanti dall'amministrazione italiana di detti beni, che entreranno a far parte del patrimonio disponibile dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 4.

Le domande di cui all'articolo 1 debbono essere presentate al Ministero del tesoro entro il termine di giorni novanta dall'entrata in vigore della presente legge e, per i giudizi non ancora definiti, entro novanta giorni dalla comunicazione del lodo all'interessato.

(*È approvato*).

Art. 5.

Le somme derivanti dalle operazioni previste nei precedenti articoli 2 e 3, gli even-

tuali fondi di gestione dei beni attualmente detenuti dal Governo italiano, nonchè gli importi che fossero ricavati dalla vendita dei beni stessi, saranno versati al capitolo 221 fra le entrate diverse di Parte straordinaria del bilancio dello Stato per l'esercizio 1963-64.

Nello stesso capitolo di entrata saranno versate le somme recuperate dal Ministero del tesoro a carico di cittadini italiani che avessero beneficiato di acconti ai sensi del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521 e che successivamente avessero ottenuto direttamente dal Servizio Liquidazioni francese la restituzione dei loro beni.

(*È approvato*).

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,05.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari